

**REGOLAMENTO**  
**CIMITERO INTERCOMUNALE**

**DI**

**BEDANO - GRAVESANO - MANNO**

approvato con:  
risoluzione del consiglio comunale di Bedano  
risoluzione del consiglio comunale di Gravesano  
risoluzione del consiglio comunale di Manno del  
risoluzione del Consiglio di Stato del

## INDICE

### **1. APPLICAZIONE**

- Art. 1 Proprietà
- Art. 2 Amministrazione

### **2. SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO**

- Art. 3 Suddivisione
- Art. 4 Area comune
- Art. 5 Area semi privata
- Art. 6 Area con convenzioni particolari
- Art. 7 Loculi e pareti
- Art. 8 Loculi e terra
- Art. 9 Ossario e cinerario comune
- Art. 10 Camera mortuaria
- Art. 11 Concessioni, *durata, scadenza e rinnovo*
- Art. 12 Effetto delle concessioni
- Art. 13 Revoca

### **3. INUMAZIONI**

- Art. 14 **Principio**
- Art. 15 Autorizzazione
- Art. 16 Affossatore
- Art. 17 Orario
- Art. 18 Urne cinerarie

### **4. ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME**

- Art. 19 Esumazioni ordinarie
- Art. 20 Esumazioni straordinarie
- Art. 21 Ossario comune e cinerario comune

### **5. TOMBE E MONUMENTI**

- Art. 22 Autorizzazioni
- Art. 23 Loculi
- Art. 24 Proprietà
- Art. 25 Rimozioni
- Art. 26 Concessioni tombe abbandonate
- Art. 27 Piantagioni

### **6. ORDINE E CONTROLLO**

- Art. 28 Animali
- Art. 29 Guasti e sfregi
- Art. 30 Registro delle sepolture

### **7. TARIFFE**

- Art. 31 Tariffe

### **8. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 32 Casi non contemplati nel regolamento
- Art. 33 Contenzioso
- Art. 34 Casi speciali
- Art. 35 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

## 1. APPLICAZIONE

### Art. 1 Proprietà

*Il Cimitero ubicato in zona Piane di San Pietro sul fondo 381 RFD di Gravesano è in comproprietà in ragione di un terzo dei Comuni di Bedano, Gravesano e Manno.*

*Pure in comproprietà sono l'adiacente posteggio fondo 328 RFD (allegato **A**).*

*Fa eccezione il campo N. 13 ubicato sul fondo 382 RFD di Gravesano di proprietà della Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Gravesano (allegato **B**).*

*Una specifica convenzione regola i rapporti tra i Comuni comproprietari per quanto riguarda il riparto delle spese di gestione e d'investimento.*

### Art. 2 Amministrazione

*Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza, la gestione e l'amministrazione del Comune gestore, definito nella convenzione.*

*Il Comune gestore, detto in seguito Amministrazione, veglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.*

## 2. SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

### Art. 3 Suddivisione

L'area del Cimitero è suddivisa in:

- area comune
- area semi privata
- area con convenzioni particolari
- area con loculi a parete
- area con loculi a terra
- ossario comune
- cinerario comune
- camera mortuaria

### Art. 4 Area comune

L'area comune è formata dai campi N. 4, 5, 7, 9, 18, 19, 20 figurante sulla planimetria (allegato B) parte integrante del presente regolamento.

La misura delle fosse è di m. 1.80 x 0.80 x 1.50

### Art. 5 Area semi privata

L'area semi privata è formata dai campi N. 2, 3, 6, 8, 10 e 21 figurante sulla planimetria (allegato B) parte integrante del presente regolamento.

La misura delle fosse è di m. 1.80 x 0.80 x 1.50

In detta area è permesso seppellire due bare, a condizione che la prima bara sia alla profondità di m.2.20.

### Art. 6 Area con convenzioni particolari

L'area con convenzioni particolari è formata dal campo N. 1 e 13.

### Art. 7 Loculi a parete

a) I loculi a parete del campo 12 sono in cemento dalle dimensioni di cm 34 x 40 x 60 destinati a ricevere due urne cinerarie e/o resti di spoglie.

In caso di richiesta motivata possono accogliere una terza urna.

b) I loculi a parete dei campi 14,15,16 e 17 sono in cemento dalle dimensioni di cm 50 x 50 x 50 destinati a ricevere quattro urne cinerarie e/o resti di spoglie.

**Art. 8 Loculi a terra**

I loculi a terra del campo N. 11 sono in cemento dalle dimensioni di cm 70 x 70 x 70 destinati a ricevere quattro urne cinerarie e/o resti di spoglie.

**Art. 9 Ossario e cinerario comune**

L'ossario ed il cinerario comune sono destinati a ricevere, in uno spazio comune, i resti mortali, raccolti nelle esumazioni.

**Art. 10 Camera mortuaria**

La camera mortuaria è destinata ad accogliere le salme in attesa della sepoltura o della cremazione.

**Art. 11 Concessioni, durata, scadenza e rinnovo**

*Le concessioni per tombe comuni, semi private, loculi a terra e a parete, sono rilasciate dopo il decesso.*

Nell'area comune la concessione per sepolture, di una sola bara, è gratuita per il periodo di 20 anni e non è rinnovabile.

Le tombe potranno sussistere oltre il periodo precitato fintanto che non si presenta la necessità, da parte dell'*Amministrazione* del Cimitero, di procedere alla rispettiva esumazione.

In queste tombe è concesso l'inumazione, a pagamento, di urne cinerarie sopra la bara.

L'area semi privata viene concessa a pagamento per un periodo di 30 anni, rinnovabili alla scadenza di ulteriori 15 anni (totale massimo 45 anni).

In queste tombe è concesso l'inumazione, a pagamento, di urne cinerarie sopra la bara.

Nel caso di doppia sepoltura in profondità, al momento della sepoltura della seconda salma, verrà stipulata una nuova convenzione. In tal caso la tassa d'affitto verrà calcolata deducendo la quota pro-rata non ancora usufruita dalla precedente salma.

Per i loculi cinerari a parete e a terra, la concessione è a pagamento per un periodo di 30 anni rinnovabili per ulteriori 15 anni (totale massimo 45 anni).

*La decorrenza delle concessioni decorre alla data del rilascio. Esse giungono a termine al 31 dicembre dell'anno di scadenza.*

Un anno prima della scadenza della concessione, l'*Amministrazione* avvisa il concessionario o i suoi eredi tramite lettera raccomandata o con una grida da pubblicarsi sul Foglio Ufficiale qualora l'indirizzo non fosse conosciuto.

Se il rinnovo non verrà effettuato entro la scadenza, l'*Amministrazione* disporrà per l'esumazione e rientrerà in possesso della tomba o del loculo.

L'eliminazione del monumento per il ripristino del terreno è a carico del concessionario.

**Art. 12 Effetto delle concessioni**

*Le concessioni di tombe o di loculi non costituiscono un titolo di proprietà bensì un diritto di occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.*

Resta pertanto inteso che le spese per l'occupazione dell'area (apertura e chiusura di tombe o loculi) sono a carico dei concessionari.

**Art. 13 Revoca**

E' facoltà *dei Comuni* di rientrare in possesso di qualsiasi area concessa, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la modificazione del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso l'*Amministrazione* assegna al concessionario un'altra area equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti e la ricostruzione della tomba.

### 3. INUMAZIONI

#### Art. 14 Inumazioni

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- delle persone domiciliate, dimoranti, attinenti o decedute nel territorio *dei Comuni*. *Fanno eccezione le persone decedute ospiti di istituti di cura e case per anziani.*
- delle persone non domiciliate nel territorio *dei Comuni*, ma fruitori del diritto di una sepoltura in tomba di famiglia (convenzioni particolari, doppie tombe o possibilità di collocare un'urna cineraria).

#### Art. 15 Autorizzazione

L'autorizzazione delle bare o la posa delle urne avviene unicamente con l'autorizzazione scritta dell'*Amministrazione*.

#### Art. 16 Affossatore

Gli scavi per le fosse a profondità semplice o doppia, devono essere eseguiti tramite l'affossatore ufficiale designato *dall'Amministrazione*, per mezzo di pubblico concorso.

L'affossatore ufficiale provvede a trasmettere direttamente ai richiedenti la relativa fattura, secondo il tariffario scaturito dal concorso pubblico.

#### Art. 17 Orario

Le inumazioni devono avvenire, di regola, di giorno tra le ore 8.00 e le ore 17.00.

#### Art. 18 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono essere collocate nei loculi.

Su richiesta motivata possono essere interrate, a pagamento, sopra la bara del congiunto.

Alla scadenza del periodo legale (vedi art. 11) anche le urne dovranno essere rimosse.

### 4. ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

#### Art. 19 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dall'*Amministrazione* dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico *dei Comuni*.

#### Art. 20 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

*Prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente. L'autorizzazione deve essere chiesta alla competente autorità cantonale dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, rispettivamente dall'Amministrazione.*

Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del *medico designato dall'Amministrazione* e di un membro *dell'Amministrazione*.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione del Cimitero, sono a carico dei richiedenti.

#### Art. 21 Ossario comune e cinerario comune

Le ossa e il contenuto delle urne cinerarie rinvenuti in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte nell'ossario, rispettivamente cinerario comune.

## 5. TOMBE E MONUMENTI

### Art. 22 Autorizzazioni

La costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione scritta *dell'Amministrazione*, previa presentazione di una domanda corredata dal progetto in due esemplari. I monumenti e le lapidi dovranno adattarsi allo spirito del cimitero e non dovranno superare l'altezza di m 1.20 dal livello del terreno. Per dette opere non verranno percepite tasse.

### Art. 23 Loculi

A chiusura dei loculi deve essere posata una lastra di marmo per i loculi a parete del campo N. 12 e di granito per i loculi a terra del campo N. 11, e a parete dei campi N. 14, 15, 16 e 17.

Su di essa deve essere iscritto, nel carattere e nella disposizione prescritti *dall'Amministrazione*, il cognome e il nome del defunto (o dei defunti), eventuali titoli, la data di nascita e di morte.

Altre iscrizioni sono escluse. Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia e un vaso portafiori (che saranno forniti direttamente *dall'Amministrazione*). Le spese derivanti dalla disposizioni contenute nel presente articolo sono a carico del concessionario (eredi del defunto).

E' vietato depositare vasi sul vialetto ai piedi dei loculi a parete e tra le lastre dei loculi a terra.

### Art. 24 Proprietà

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che venissero posti nel Cimitero sono di proprietà degli eredi del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, *l'Amministrazione* ha diritto di decretare il decadimento della concessione, previa, se del caso pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Allorché un monumento o parte di esso, o altro segno funerario presenta segni di cedimento, siano ceduti o mettano in pericolo la sicurezza delle persone rispettivamente se è contrario al diritto di altri concessionari o all'esigenza del decoro del Cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le necessarie riparazioni o asportazioni entro un termine fissato *dall'Amministrazione*, pena la decadenza della concessione.

In entrambi i casi, *l'Amministrazione* farà rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funerari, i quali si intenderanno passati di proprietà *dei Comuni* senza obbligo di indennità alcuna, a spese degli interessati (eredi del o dei defunti).

### Art. 25 Rimozioni

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, *l'Amministrazione* ne disporrà nel modo che crederà più opportuno, caricando le spese che potrebbero derivare, agli interessati (eredi del o dei defunti).

### Art. 26 Concessioni tombe abbandonate

Le tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della convenzione, ritenuto un periodo minimo di 20 anni nello spirito dell'art. 11, possono essere date in concessione a nuovi richiedenti. Le tombe dovranno dapprima essere spurgate e i resti dei corpi, ivi inumati, verranno depositi nell'ossario comune. I monumenti funebri, qualora non fossero ritenuti opere di valore culturale, verranno distrutti.

### Art. 27 Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempre verdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.00. Caso contrario *l'Amministrazione*, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti opportuni.

## 6. ORDINE E CONTROLLO

### Art. 28 Animali

L'introduzione di animali nel Cimitero è vietata.

### Art. 29 Guasti e sfregi

L'autore di guasti e sfregi al Cimitero sarà punito con una multa fino a fr. 1'000.- più risarcimento del danno causato, riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS).

*I Comuni non assumono comunque responsabilità di sorta per danni causati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.*

### Art. 30 Registro delle sepolture

*L'Amministrazione* tiene un registro di tutte le sepolture con l'indicazione delle generalità del defunto. Indicherà inoltre tutte le particolarità relative alla sepoltura, rispettivamente alla convenzione stipulata.

## 7. TARIFFE

### Art. 31 Tariffe

Le tariffe sono esposte nel tariffario (allegato C) parte integrante del presente regolamento.

*Le decisioni di imposizione di tasse sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.*

## 8. DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

### Art. 32 Casi non contemplati nel regolamento

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dal Consorzio. Le concessioni per tombe individuali o multiple e loculi cinerari attribuite in precedenza mantengono la loro validità nel rispetto dei parametri massimi di concessione contemplati nell'art.11 del presente regolamento.

### Art. 33 Contenzioso

*L'Amministrazione* decide i reclami *relativi* all'interpretazione ed all'applicazione del presente regolamento.

*Contro le decisioni dell'Amministrazione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.*


### Art. 34 Casi speciali

Per casi non previsti dal presente regolamento, *l'Amministrazione* ha facoltà di decidere nel miglior modo, come l'igiene, il decoro e l'ordine pubblico lo richiedono.

### Art. 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dai relativi Consigli Comunali entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

## Estratto situazione catastale




### Legenda

 Fondi in comproprietà Comuni di Gravesano 1/3, Bedano 1/3 e Manno 1/3

*N.B. Estratto planimetrico MU non ufficiale. Dati catastali aggiornati ad aprile 2013.  
Elaborazione planimetria settembre 2013*



## Schema sinottico campi e loculi



### Legenda

- Area con convenzioni particolari (campi n° 1)
- Area semi-privata (campi n° 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 18 - 21)
- Area comune (campi n° 4 - 5 - 7 - 9 - 19 - 20)
- Loculi a terra (campi n° 11)
- Loculi a parete (campi n° 12 - 14 - 15 - 16 - 17)
- Area del sagrato (campo n° 13)

*N.B. Estratto planimetrico MU non ufficiale. Dati catastali aggiornati ad aprile 2013.  
Elaborazione planimetria settembre 2013*

## ALLEGATO C

### TARIFFARIO

#### A. TASSE PER INUMAZIONI

a) area comune	gratuita per 20 anni non rinnovabili
b) area semi privata	fr. 2000.-- per i primi 30 anni per fossa semplice o doppia profondità fr. 1000.-- per ulteriori 15 anni
c) loculi a parete	fr. 500.-- per 30 anni fr. 250.-- per ulteriori 15 anni fr. 250.-- per la terza urna fr. 250.-- per la quarta urna
d) loculi a terra	fr. 1500.-- per 30 anni fr. 750.-- per ulteriori 15 anni
e) urne cinerarie collocate sopra le bare	fr. 250.-- per urna

#### B. TASSE DIVERSE

a) tassa di esumazione	fr. 100.--
b) tassa per camera mortuaria	fr. 100.-- al giorno